Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Mercoledì, 21 febbraio — Numero 43

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	60	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

Legge 21 febbraio 1923, n. 281, concernente gli accordi e le convenzioni conclusi fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, in esecuzione delle stipulazioni di Rapallo del 12 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi e convenzioni (1) firmati in Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi-Croati e Sloveni per l'esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

---

(1) *Gli accordi e le convenzioni verranno pubblicati in un prossimo numero.*

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1842, che costituisce un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona E (Cecchina Aguzzano) dell'Agro romano.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1922, che espropria alcuni terreni dell'Agro romano, zone Settebagni, Prima Porta, Quarticciolo o Casa Calda, Settecamini, Cecchina-Aguzzano, Capannelle, per la costituzione di centri di colonizzazione ed i piani di massima con esso approvati;

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1922, che approva i piani definitivi di detti centri e l'elenco definitivo dei proprietari espropriati;

Sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto col Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria in Agro Romano, zona *E*, Cecchina Aguzzano avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2.

Il Consorzio è composto dei proprietari dei lotti compresi in detta zona e costituita di parte delle tenute Cecchina-Aguzzano, Coazzo e Pratolungo site nel comune di Roma, a circa 6 km. da Porta Pia, distinta in catasto ai numeri particellari 57-58-59-54-54|1 a-54|1 c-55-56-119 b-120 a-120 c-121 a-121 c-127 c-109 a-109 d-110 a-110 c-111-112-113-114-115 b-116 b-122 b-122 c-131 e della mappa 49 ai numeri particellari 14 b-15 b-16-17 b-18 c-18 d-18|1-19 a-19 c-20-22 b-39 c-39 e della mappa 25, ai numeri particellari 95 c-95 d-96 della mappa 109, confinante a nord colla via Nomentana e la restante porzione della tenuta Coazzo, ad est colla restante porzione della tenuta Pratolungo, a sud con le restanti porzioni delle tenute Coazzo (per cava di San Basilio) ed Aguzzano, colla tenuta Rebibbia e il fiume Aniene, a ovest colla tenuta Casal dei Pazzi.

Art. 3.

Il suddetto Consorzio è regolato dallo statuto allegato, visto d'ordine Nostro, dai Ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Statuto del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria di Cecchina Aguzzano

Scopi del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio degli acquirenti dei lotti di terreni alienati dal Ministero per l'agricoltura, in Agro Romano, zona *E*, Cecchina Aguzzano, ha lo scopo di provvedere, nei limiti del comprensorio consorziale:

a) alla costruzione e manutenzione delle strade interne della zona espropriata di accesso comune per il disimpegno dei lotti non confinanti con le vie pubbliche;

b) al dissodamento dei terreni a sottosuolo tufaceo mediante scassi profondi con mezzi meccanici;

c) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'energia elettrica per impiego agricolo;

d) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'acqua per irrigazione;

e) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'acqua potabile;

f) a tutte le altre opere e lavori nei quali abbiano comune interesse i lotti di terreno sopra indicati.

Organi del Consorzio e loro attribuzioni

Art. 2.

Gli organi del Consorzio sono:

1° l'assemblea generale degli acquirenti della zona espropriata;

2° il Consiglio di Amministrazione;

3° il Collegio dei probiviri.

Assemblea generale

Art 3.

L'assemblea generale degli acquirenti si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per la elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria, semprechè lo esigano gli interessi del Consorzio a giudizio del Consiglio di amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno un terzo dei lottisti. Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

La convocazione ordinaria è indetta dal Consiglio d'amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e quella straordinaria su richiesta dei lottisti entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'avviso delle convocazioni deve spedirsi sei giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà invitata a deliberare.

La seconda convocazione avrà luogo due ore dopo la prima e potrà, per ambedue, esser fatto un unico avviso.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'assemblea; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 6.

Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti; in seconda convocazione, però, qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; se i voti siano pari, prevale il voto del presidente.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere per tutti gli affari concernenti persone.

Art. 7.

Ogni lotto dà diritto ad un solo voto.

È ammesso farsi rappresentare alle adunanze da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione.

Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre il proprio voto darà quello del rappresentato.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale:

a) l'elezione del presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c) l'approvazione dei progetti dei lavori e delle modificazioni più importanti ai progetti stessi;

d) l'approvazione del riparto dei contributi e degli elenchi di contribuzione;

e) l'approvazione dei capitolati d'appalto per l'esecuzione dei lavori e la manutenzione delle opere eseguite;

f) l'autorizzazione per iniziare o sostenere controversie in giudizio;

g) l'autorizzazione a contrarre mutui passivi e in genere a tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione;

h) deliberare l'unione del Consorzio con altri Consorzi del genere in federazione, nonchè la durata e lo statuto della medesima.

Consiglio di amministrazione

—

Art 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 5 membri eletti dall'assemblea generale, e si rinnova ogni biennio.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il suo presidente lo creda necessario per la trattazione di affari che interessano il Consorzio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di almeno due giorni, salvo i casi di urgenza in cui il preavviso può esser fatto anche per telegrafo.

Art. 12.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 13.

Ogni membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni decade di diritto dalla carica.

Art. 14

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) rivedere in ogni anno l'elenco dei lottisti per introdurvi le eventuali variazioni;

b) preparare il riparto dei contributi e l'elenco di contribuenza;

c) controllare la riscossione dei contribuenti e i pagamenti del segretario cassiere.

d) compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

e) determinare il giorno e l'ordine del giorno per le convocazioni ordinaria e straordinaria dell'assemblea;

f) provvedere all'attuazione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;

g) curare la compilazione dei progetti e dei capitolati di appalto dei lavori;

h) sorvegliare l'esecuzione dei lavori e verificare periodicamente lo stato di quelli già eseguiti;

i) provvedere, nei casi urgenti e sotto la sua responsabilità, a tutti gli affari che possano essere di competenza dell'assemblea generale, salvo a riferirne nella prima adunanza affine di ottenerne la ratifica.

Art. 15.

Il presidente, o, in sua assenza o impedimento, il consigliere più anziano, ha la rappresentanza legale del Consorzio.

In tale qualità ha l'obbligo di:

a) spedire gli avvisi per le adunanze;

b) di eseguire e far eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso;

d) di stipulare i contratti;

e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per l'appalto dei lavori e di firmare i verbali;

f) di vigilare l'osservanza dello statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore;

g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Ministero per l'agricoltura una relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori e sulla manutenzione di quelli già eseguiti.

Art. 17.

Il segretario tesoriere redige e tiene i verbali dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, esige i contributi consorziali ed esegue i pagamenti, cui sia autorizzato con mandati firmati dal presidente e dal consigliere più anziano.

Il Consorzio può accordarsi con altri Consorzi per affidare le funzioni di cassiere a persone, anche estranee, qualora per la entità del movimento di cassa ritenga necessaria la nomina di un cassiere provvisto di congrua retribuzione e fornito di idonea cauzione.

Probiviri

—

Art. 18.

I probiviri sono nominati dall'assemblea in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori le vertenze fra i singoli lottisti sempre in numero dispari. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Tutela governativa

—

Art. 19.

Qualora l'Amministrazione non vi provveda, il Ministero per

l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati, anche a mezzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

Art. 20.

Il Ministero per l'agricoltura eserciterà anche a mezzo di ispezioni la vigilanza amministrativa e tecnica sull'andamento della gestione del Consorzio.

Omettendosi dalla rappresentanza consorziale l'adempimento di disposizioni di legge, statuto e regolamento può il Ministero provvedere d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

Art. 21.

Il Governo, sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per disordine amministrativo o per negligenza nella esecuzione e manutenzione delle opere, comprometta i fini per i quali fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidati ad un commissario straordinario nominato dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà, sul conforme avviso del Ministero stesso, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesta.

La ricostituzione della amministrazione ordinaria avrà luogo non appena il Ministero ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento.

Le indennità spettanti al commissario straordinario saranno a carico del Consorzio.

Art. 22.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al Ministero per l'agricoltura nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero dalla pubblicazione della deliberazione nell'ufficio del Consorzio.

Disposizioni speciali

Art. 23.

Il mancato versamento dei contributi consorziali costituisce causa di inadempienza a tutti gli effetti di cui all'art. 7 del capitolato generale per la vendita dei lotti.

Art. 24.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto e in quanto siano applicabili, si osservano le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria

Art. 25.

Entro un mese dall'annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione del presente statuto, il Consorzio dovrà procedere alla nomina dell'Amministrazione ordinaria.

In mancanza di tale nomina, il Ministero per l'agricoltura avrà facoltà di provvedere all'immediato funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino alla regolare costituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, 17 dicembre 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI D'ARZAGO.
Il Ministro per i lavori pubblici
CARNAZZA.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 178, che estende tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano alla tenuta « Galli e Foci » posta nel territorio del comune di Tivoli.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 10 febbraio 1922 dei signori Anzaldi Antonio di Domenico e Vizzini Calogero fu Beniamino;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, portante provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Udito il parere del Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, sono estese alla tenuta « Galli e Foci » posta nel territorio del comune di Tivoli, con accesso dalla strada provinciale che da Ponte Lucano conduce alla via di Poli, intestata in catasto alla ditta Anzaldi Antonio di Domenico e Vizzini Calogero fu Beniamino ed ora in proprietà del signor Anzaldi Antonio di Domenico, come da atto 19 settembre 1922 a rogito dott. Tito Giuliani, notaro in Roma e distinta coi numeri particellari 154, 155, 156, 201, 233 resto, 277, 278, 279, 283, 284, 286, 286 sub. 1, 286 sub. 2, 287, 288 sub. 1, 288 sub. 2, 289, 290 sub. 1, 290 sub. 2, 291, 292, 293, 297, 298, 303, 321, 322, 329 sub. 1, 329 sub. 2, 330, 333, 334, 335, 387, 388, 389, 390, 391 sub. 1, 391 sub. 2, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 747, 748, 749, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 882, 966, 967, 968, 1162, 1210 resto, 1211, 1491, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 276, 939, 943, della sezione 5ª del catasto rustico del predetto Comune, per una superficie di tavole censuarie 1700,26 pari ad ettari 170.02.60.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 222, che approva e rende esecutiva la tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio e di industria di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 agosto 1863, n. DCCLX (parte supplementare), che autorizza la Camera di commercio

e industria di Macerata a prelevare diritti di segreteria sugli atti e sui certificati da essa rilasciati;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione 5 maggio 1922 della suddetta Camera di commercio e industria con la quale si stabilisce una nuova tariffa per i diritti di segreteria;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio e industria di Macerata:

Per ogni certificato od attestato, L. 2,50.

Per ogni legalizzazione e vidimazione di firma oltre l'eventuale bollo, L. 2,50.

Per ogni copia di atti di ufficio, L. 2,50.

Scritturazione di ogni pagina o parte di pagina, L. 0,50.

Esame degli atti di ufficio (esclusi quelli registro ditte), L. 1,50.

Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili già raccolti, L. 3.

Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili non raccolti, L. 6.

Iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori: il 5 % sull'ammontare della cauzione prestata.

Iscrizione nel ruolo dei periti commerciali ed industriali nonchè dei curatori di fallimenti, L. 15.

Fornitura di nominativi od indirizzi a Ditte non iscritte nel ruolo dei contribuenti della Camera o nei registri delle Ditte: cent. 0,10 per ogni nominativo, col rimborso delle spese postali e con la tassa minima di L. 1.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 2 agosto 1863, n. DCCCLX (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 254, che aumenta il prezzo delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie stabilito dalla tariffa annessa alla legge 30 giugno 1876, n. 3195.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la tariffa annessa alla legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali;

Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1709;

Veduto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1728;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie, stabilito dalla tariffa annessa alla legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, è elevato a centesimi cinquanta per ogni linea, tanto per le prime pubblicazioni, quanto per le pubblicazioni successive.

Art. 2.

Per gli annunzi indicati nell'art. 17 delle istruzioni speciali per la esecuzione della predetta legge, approvate con decreto 25 maggio 1895 del Ministro dell'interno, il prezzo di inserzione è elevato alla metà di quello stabilito dall'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, intendendosi prorogata fino a tale data l'applicazione del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1728.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 255, relativo all'esenzione dalle tasse postali per il carteggio di ufficio da scambiarsi tra i vari Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nonchè tra i vari Comandi stessi e gli uffici statali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il R. decreto n. 424 del 26 marzo 1922;

Visto il R. decreto n. 31 del 14 gennaio 1923, con cui venne istituita la milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concessa l'esenzione dalle tasse postali pel carteggio d'ufficio da scambiarsi tra i vari Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonchè tra i Comandi stessi e gli uffici statali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 259, che sospende gli scrutinii anticipati dei giudici e dei consiglieri di Corte di appello e gradi rispettivamente equiparati, interpreta alcune disposizioni sull'ordinamento giudiziario e dà norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto a S. M. il Re, in udienza 8 febbraio 1923 sul decreto che sospende gli scrutinii anticipati dei giudici e dei consiglieri di Corte di appello e gradi rispettivamente equiparati, interpreta alcune disposizioni sull'ordinamento giudiziario e dà norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

SIRE!

E' intendimento del Governo di addivenire fra breve, in base alla facoltà legislativa consentitagli dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, alla riforma dell'ordinamento giudiziario, ciò che consiglia di evitare che abbiano frattanto attuazione quegli Istituti o quelle innovazioni introdotte dall'ultimo Regio decreto sulla materia del 14 dicembre 1921, n. 1978, le quali più si discostino dalle linee generali del sistema giudiziario da lungo tempo in vigore, in guisa da mantenere libero il campo di esplicazione della prossima riforma.

Per siffatta considerazione si ritiene opportuno (art. 1 dell'unito decreto) di sospendere gli scrutinii con anticipazione, disciplinati dall'art. 103 del suaccennato decreto e da quello successivo del 15 settembre 1922, n. 1284, per consentire, frattanto, solo il normale e comune sistema di scrutinio a turno di anzianità, secondo il quale si è finora provveduto alle promozioni dei magistrati.

Con questo non si vuole già ripudiare, sin da ora, il criterio di una giusta selezione per dar modo, ai magistrati più meritevoli, di raggiungere con maggiore rapidità il grado superiore e apportare alla più elevata funzione il corredo di spiccate doti intellettuali.

Al contrario, non mancherà il Governo di tenere le ragioni di merito in adeguata considerazione anche nel sistema della nuova riforma; ma le modalità, i limiti e le condizioni dovranno essere fissati in stretta connessione coi criteri informatori del sistema medesimo.

L'articolo 2 ha semplicemente uno scopo interpretativo, in quanto chiarisce talune disposizioni del citato Regio decreto 14 dicembre 1921, nelle quali la omessa o incompleta menzione dei gradi equiparati poteva far nascere il dubbio che la norma legislativa dovesse applicarsi soltanto ai gradi espressamente indicati in essa, e non anche a quelli corrispondenti secondo l'articolo 6 dello stesso decreto. Alle difficoltà rivelatesi nell'applicazione, già aveva supplito la interpretazione pratica, alla quale ora dà il suggello la parola del legislatore.

L'art. 3 elimina la incertezza cui dava luogo la generica espressione di « magistrato », adottata dall'art. 99 del suindicato decreto del 14 dicembre 1921, per designare coloro sulla cui promovibilità sono chiamati a dare il parere i Consigli giudiziari presso le Corti di appello. Tenuto conto del sistema, col quale sono composti i detti Consigli e che può eventualmente condurre alla designazione dei consiglieri meno anziani del Collegio, i quali verrebbero per tal modo a pronunziarsi sul grado di merito dei loro colleghi forniti di maggiore anzianità, sembra che il suaccennato art. 99 debba riferirsi ed applicarsi ai soli giudici, sostituti procuratori del Re e pretori.

E però l'art. 3 stabilisce che le informazioni ed il parere occorrenti siano forniti dai capi della Corte di appello, con rapporto a doppia firma, uniformandosi alle prescrizioni generali cui debbono attenersi i Consigli giudiziari per gli altri magistrati a norma dell'art 15, cap. 1°, del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284.

L'art. 4 è infine rivolto ad ovviare a gravi difficoltà pratiche che intralciano l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura.

Tali difficoltà derivano, in particolare, dal numero rilevante di membri, che è richiesto dal R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284, per la composizione delle adunanze generali e delle sezioni, e dalla circostanza che molti di essi risiedono fuori di Roma e tutti, e in modo speciale i professori universitari, sono gravati da altre impellenti mansioni. Col detto articolo, che riduce il numero dei membri necessari alla legale composizione delle sedute e conferisce al competente presidente la facoltà di sostituire con magistrati, membri supplenti, i professori universitari, allorchè tanto i membri effettivi quanto quelli supplenti di tale categoria siano assolutamente impediti, assenti o mancanti, l'inconveniente sarà, se non eliminato, quanto meno attenuato e l'attività del Consiglio superiore potrà svolgersi certamente in modo più semplice e spedito.

Queste sono le ragioni e le finalità cui si ispira l'unito decreto, che il Governo si onora di sottoporre alla Vostra Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

In via transitoria ed in attesa della nuova riforma

dell'ordinamento giudiziario vigente, sono sospesi gli scrutini con anticipazione, dei consiglieri di Corte di appello, dei giudici e dei magistrati di grado rispettivamente equiparato, disciplinati dagli articoli 103 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, 21, 22, 23 e 24 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284.

Durante tale periodo, gli scrutinii saranno fatti secondo l'ordine di anzianità a norma dell'art. 102 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

Art. 2.

Le denominazioni « giudice » nell'art. 47 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, « presidente di tribunale o Consigliere di Corte di appello » nell'art. 71, « consigliere di Corte di cassazione » nell'art. 72, « giudici di tribunale, consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte di appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re » nell'art. 102, lettera *a*, si intendono riferite anche ai magistrati dei gradi equiparati a norma dell'art. 6 del decreto medesimo.

La disposizione dell'art. 77, lettera *c*, del detto decreto comprende indistintamente le funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione e di presidente di tribunale o di procuratore del Re.

Art. 3.

Le informazioni e notizie relative agli scrutini dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati sono date dai capi della Corte di appello con rapporto motivato a doppia firma. I detti capi dovranno all'uopo uniformarsi alle prescrizioni stabilite dall'art. 15 capoverso primo del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284, per le informazioni ed il parere da fornirsi dai Consigli giudiziari rispetto agli altri magistrati.

Art. 4.

Per la validità dell'adunanza plenaria del Consiglio superiore della magistratura è sufficiente la presenza di otto membri appartenenti alla magistratura e di due professori universitari invitati a turno dal presidente del Consiglio superiore. Le Sezioni deliberano con la presenza di quattro magistrati e di un professore.

Nel caso di assoluto impedimento, assenza o mancanza dei professori, membri effettivi e supplenti, essi potranno essere sostituiti nelle adunanze plenarie e nelle Sezioni, ad invito dei presidenti, dai magistrati membri supplenti del Consiglio superiore della magistratura.

Restano, di conseguenza, modificati gli articoli 3 e 5 parte prima del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284, ed è abrogato l'art. 20 parte prima del decreto medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legg e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 273, relativo alla estensione alle nuove Provincie della competenza del servizio legale delle ferrovie dello Stato per il contenzioso ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, per la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, pel conferimento al Governo del Re di pieni poteri pel riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla legge 7 aprile 1921, n. 368;

Visti i RR. decreti 31 dicembre 1919, n. 2500, e 5 maggio 1921, n. 653;

Visto il R. decreto 25 novembre 1920, n. 1726;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dei lavori pubblici e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 79, 80 e 81 della legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, modificate dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi Regi decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, sono pubblicate ed avranno esecuzione, colle modifiche stabilite nei seguenti articoli, nei territori annessi all'Italia colle leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nel trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, dalla quale data cesseranno per le Regie Avvocature erariali le corrispondenti attribuzioni, loro temporaneamente assegnate coi Regi decreti 31 dicembre 1919, n. 2500, e 5 maggio 1921, n. 653, salva la ultimazione dei procedimenti loro affidati, sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso.

Art. 2.

Il servizio legale delle ferrovie dello Stato provvede

derà, nelle nuove Provincie, alla difesa dell'Amministrazione ferroviaria, sia diretta che delegata, a mezzo di apposite sedi a Trento e a Trieste, e colle norme vigenti pel suo funzionamento.

Dinanzi alle preture nelle cause per le quali non sia obbligatorio il ministero di un avvocato, l'Amministrazione potrà farsi rappresentare da propri agenti amministrativi, muniti di mandati di procura in forma di documento privato.

Art. 3.

La rappresentanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la competenza dell'autorità giudiziaria e quella delle due nuove sedi del servizio legale nelle nuove Provincie, sono regolate colle norme dell'art. 7 del R. D. 5 maggio 1921, n. 653, anche a deroga, per le controversie dipendenti dal trasporto, dell'art 63, delle condizioni e tariffe approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585.

Le petizioni o citazioni, ed in genere le notificazioni giudiziarie nelle cause, contenziose o no, ed in quelle penali, interessanti l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, si devono intimare, a pena di nullità, alla competente sede del servizio legale.

Art. 4.

Per il passaggio degli affari dalle Avvocature erariali alle sedi legali ferroviarie di Trento e Trieste saranno presi in tempo gli opportuni accordi fra l'Avvocatura erariale generale e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 274, relativo alla esenzione dalle tasse postali limitatamente al carteggio relativo alla lotteria a favore dell' Associazione nazionale Madri e Vedove dei caduti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1668;

Visto il R decreto n. 1825, del 16 novembre 1921;

Visto il R. decreto n. 424, del 26 marzo 1922;

Ritenuto che la Lotteria nazionale a favore dell'Associazione nazionale Madri e vedove dei caduti fu concessa con R. decreto 12 novembre 1921, n. 1668, il quale accordava all'Impresa ogni esenzione da tasse, anteriormente cioè al R. decreto 16 novembre 1921, numero 1825, che disciplina la materia della esenzione da tasse postali;

Considerato l'opera altamente benefica dell'Associazione nazionale Madri e Vedove dei caduti;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In eccezione al disposto dell'art. 4 del R. decreto n. 1825, del 16 novembre 1921, modificato dall'art. 2 del R. decreto n. 424, del 26 marzo 1922, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, è concessa all'Associazione nazionale « Madri e Vedove dei caduti » la esenzione dalle tasse postali, limitatamente al carteggio relativo alla lotteria nazionale a favore dell'Associazione stessa, e scambiato reciprocamente fra la sede centrale della detta Associazione in Milano e le sedi e sottosezioni in tutto il Regno, i prefetti, i sottoprefetti ed i sindaci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Proroga di poteri:

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 febbraio 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria di Pesaro.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà, l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri della Commissione straordinaria per l'Amministrazione della provincia di Pesaro, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza dell'Ente e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Nostro precedente decreto, in data 9 ottobre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Pesaro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Pesaro è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale che autorizza la fabbricazione di biglietti da L. 500, di nuovo tipo della Banca d'Italia, per procedere gradatamente alla sostituzione dei biglietti dello stesso taglio non più atti alla circolazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto-legge del 2 gennaio 1923, n. 5, che proroga fino a tutto il 1925 il privilegio concesso agli Istituti indicati nell'art. 1° del testo unico predetto di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 29 gennaio u. s. del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 500 di nuovo tipo;

Veduta la Nota della Direzione generale della Banca predetta, in data 5 febbraio corrente, n. 10379, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione, senz'alcuno aumento di questa;

DETERMINA:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di un milione (1.000.000) di biglietti da lire cinquecento (L. 500) di nuovo tipo, della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000) divisi in cento (100) serie, di numero 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A 31 a V 31, da A 32 a V 32, da A 33 a V 33, da A 34 a V 34 e da A 35 a V 35.

Art. 2.

I biglietti di cui al precedente articolo avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale 27 giugno 1919.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 19 febbraio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 28 settembre 1922;

DETERMINA:

Articolo unico:

A far parte della Commissione centrale incaricata dell'organizzazione dei servizi di ricevimento e distribuzione del bestiame che verrà importato in conto riparazioni, in sostituzione del cav. uff. prof. dott. Enrico Belotti è chiamato il comm. dott. Alfredo Bartolucci, ispettore superiore veterinario al Ministero dell'Interno.

Roma, 3 febbraio 1923.

Per il Ministro
ROCCO.

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1923.

	Al 30 giugno 1922	Al 31 gennaio 1923	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di Cassa	3 012.343.557 51	2 249.611.181 26	— 762.735.376 25
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	17.201.529.349 48	(1) 14 652.413.535 01	— 2.549.115.814 47
Insieme . . .	20.213.875.906 99	16 902.024.716 27	— 3.311 851.190 72
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	42.040.693.300 24	40.420 474 983 40	+ 1.620.218.313 84
Situazione del Tesoro .	21.826.817.393 25	23 518.450.270 13	— 1.691.632.876 88

(1) In questa somma sono comprese L. 158.745.550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 191,000.000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE **CONTO AL 31**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1921-1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	1.207.363.146 79	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.804.983.410 72	3.012.346.557 51

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	1.180.658.170 94	8.479.946.349 06	9.660.604.520 —	
	» II. - Costruzione di ferrovie . .	7.075 65	4.302.356 05	4.309.431 70	
	» III. - Movimento di capitali . . .	855.333.183 91	2.604.238.726 78	2.959.571.910 69	
	» IV$_2$ - Partite di giro	6.528.327 85	108.714.946 51	115.243.274 36	
		1.542.526.758 35	11.197.202.378 40	12.739.729.136 75	12.739.729.136 75
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.934.384.312 25	13.276.803.342 26	16.211.187.654 51	
	Vaglia del Tesoro	1.533.611.855 70	6.830.457.002 10	8.364.068.857 80	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero .	11.000.000 —	54.441.181 73	65.441.181 73	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt.	1.112.686.931 34	13.763 25	1.112.700.694 59	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt. .	81.400.137 20	22.196.620 29	103.596.757 49	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	98.000.000 —	671.441.181 73	769.441.181 73	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	50.982.604 73	912.655.498 02	963.638.102 75	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero .	431.603.065 12	1.074.936.188 58	1.506.539.253 70	
	Incassi da regolare in conto dazi d importaz effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . .	103.938.583 53	799.639.787 90	903.578.371 43	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requizione dei cereali.	—	3.910.066 03	3.910.066 03	
		6.357.587.519 87	23.646.491.631 89	30.004.079.151 76	30.004.079.151 76
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest	—	—	—	
	Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circol	—	8.947.894 72	8.947.894 72	
	Valute Austro-Ungariche	538.070.984 06	—	538.070.984 06	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	622.153.539 59	622.153.539 59	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	29.448.384 50	29.448.384 50	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimbors	—	1.085.294.098 27	1.085.294.098 27	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	65.246.993 79	65.246.993 79	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	612.473.981 86	3.837.543.865 51	4.450.017.847 37	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		1.150.544.945 92	5.648.634.776 38	6.799.179.722 30	6.799.179.722 30
					52.555.334.568 32

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

GENNAIO 1923 **AVERE**

b) Fondo di cassa al 31 gennaio 1923	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*	1.354 575.873 61	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	895.035.307 65	
			2.249.611.181 26

PAGAMENTI.

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	3 312.295.300 97	10.626.073.578 96	13.968.368.879 93	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	455.121 22	136.378.224 03	136.833.345 25	
	» III. - Movimento di capitali	21.003.209 45	246.621.071 85	267.624.281 30	
	» IV. - Partite di giro	14.083.851 01	44.451.222 91	58.535.073 92	
		3.377.837.482 65	11.053.524.097 75	14.431.361.580 40	
					14.431.361.580 40
	Decreti di scarico	—	433 23	433 23	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	433 23	433 23	
					433 23
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.756.281.600 50	14.357.335.753 26	17.113.617.353 76	
	Vaglia del Tesoro	2.108.964.447 70	6.368.927.501 32	8.477.891.949 02	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	5.000.000 —	5.000.000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	6.114.775 88	897.647.276 24	903.762.052 12	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	29.448.384 50	29.448.384 50	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	1.137.235.280 —	1 137.235.280 —	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	122.527.578 08	594.775.232 02	717.302.810 10	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	584.523.914 38	1.705.550.306 38	2.290.074.220 76	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all'estero e vari	114.860.634 58	812.726.567 26	927.587.201 84	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	23.309 11	22.354.904 39	22 378.213 50	
		5.693.296 260 23	25.931.001.205 37	31.624.297.465 60	
					31.624.297.465 60
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cbilizzato ai termini.	—	—	—	
	Argento divisionale immo917, n. 1550 del D. L. 1° ottobre 1 dalla circolazione	—	—	—	
	Buoni Cassa Veneta ritirate e già verificati riche ritirati dalla circo-	—	—	—	
	Valute Austro-Ungarico lazione e già verificate pubblico ½ per	63.553.497 92	—	63.553.497 92	
	Amministrazione del Debito pagamenti da rimborsare	488.781.142 90	938.818.713 44	1.427.599.856 34	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	8.990.951 56	25.893.019 70	34.883.971 26	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	146.491.438 72	572.660.300 19	719.151.738 91	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	25.042.351 29	24.562.019 98	49.604.371 27	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	367.463.649 13	1.582.806 823 —	1.950.270 472 13	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		1.105.323.031 52	3.144.740 876 31	4.250.063.907 83	
					4.250.063.907 83
				Totale	52.555 334.563 32

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 31 gennaio 1923
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	24.107.026.609 21	23.205.176.939 90
Vaglia del Tesoro	2.029.007.064 18	1.915.183.972 96
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	415.000.000 —	475.441.181 73
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2.998.435.689 74	3.107.404.332 21
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	26.537.265 98	100.685.639 97
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	787.767.849 67	419.973.751 40
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	123.754.086 99	370.083.379 64
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	1.477.742.336 07	691.204.369 01
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	52.210.308 14	28.201.477 73
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	281.000.000 —	281.000.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	22.371.769 04	3.903.621 57
Totale...	42.040.693.300 24	40.420.474.986 40

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 31 gennaio 1923
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	191.000.000 —	191.000.000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	36.052.105 28
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	805.021.928 86	335.504.462 72
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare .	1.861.070.256 64	2.666.516.573 39 (1)
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare .	72.022.748 30	77.458.335 05
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	796.043.678 55	429.901.319 19
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.311.321 26
Amministrazioni varie	85.619.228 34	69.976.105 82
Ministero della Guerra		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1).	23.500.000 —	23.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	14.000.000 —	14.000.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	12.042.152.365 64	9 083 573 058 89
Diversi	438.430.788 97	872 312.720 48
Società concession. ferrovie pubbliche (R.º decreto 23-XI-1914, n. 1287)	175.000.000 —	200.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale . . .	17.201.529.349 48	14 652.413.535 01

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 31 gennaio 1923 era di L. 1.331.851.757 93

(1) Nella cifra sono comprese L. 7.015.532 92 per debito pubblico prebellico austriaco.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di gennaio 1923	Mese di gennaio 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto gennaio 1923	Da luglio 1921 a tutto gennaio 1922	Differenza nel 1923
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	2.150.776 54	2.200.371 07	— 49.594 53	14.576.566 28	14.069.361 82	+ 507.244 46
Contributi:						
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	278.344 38	319.219 18	— 40.874 80	146.590.781 06	145.432.454 50	+ 1.158.326 56
Redditi di R. M. e vari	61.736.856 83	81.248.391 22	— 19.511.534 39	977.055.325 02	741.669.025 19	+ 235.386.299 83
Contributo centesimo guerra	4.296.749 57	6.351.547 54	— 2.054.797 97	90.512.192 25	78.359.912 30	+ 12.152.279 95
Extraprofitti di guerra	6.966.099 57	1.458.273 61	+ 5.507.825 96	672.922.751 73	837.526.158 17	— 164.603.406 44
Contributo straord. di guerra	577 44	2.403 51	— 1.826 07	14.524.666 68	12.737.429 50	+ 1.787.237 18
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	255.241.670 62	63.503.031 08	— 108.261.390 46	1.513.528.460 80	1.464.749.606 35	+ 48.778.854 45
Prodotto del movim. a G. e P. V.	2.514.866 78	21.004.234 95	— 18.489.368 17	4.782.295 45	23.781.245 43	— 18.998.949 98
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	7.832.852 31	— 7.832.852 31	21.336 73	7.150.159 19	— 7.128.822 46
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	141.969.894 97	83.558.147 31	+ 58.411.747 66	887.578.029 08	458.587.938 84	+ 428.990.090 24
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	51.483.754 84	68.785.358 70	— 17.301.603 86	347.491.713 80	304.473.970 30	+ 43.017.743 50
Dazio sull'importazione del grano	—	—	—	589.224 75	20.076 70	+ 569.148 05
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	60.656.831 39	58.657.888 47	+ 1.998.912 92	299.041.178 21	181.546.639 61	+ 117.494.538 60
Privative:						
Tabacchi	228.969.159 62	206.011.161 74	+ 22.957.997 88	1.582.491.353 09	1.532.606.739 80	+ 49.884.613 29
Sali	12.978.327 45	12.329.157 90	+ 649.169 55	100.130.412 46	93.630.403 18	+ 6.500.009 28
Fiammiferi e carte da giuoco	13.560.843 13	14.157.460 57	— 596.617 44	98.811.581 70	111.947.684 42	— 13.136.102 72
Chinino	817.506 98	814.951 01	+ 2.555 97	10.430.655 02	7.944.653 55	+ 2.486.001 47
Lotto	25.820.045 58	23.820.131 16	+ 1.999.914 42	203.873.339 22	160.859.610 96	+ 43.013.728 26
Monopoli commerciali	—	15.695.586 73	— 15.695.586 73	—	254.378.172 25	— 254.378.172 25
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	43.311.512 —	34.319.849 04	+ 8.991.662 96	253.544.782 83	224.115.063 68	+ 29.429.719 15
Telegrafi	11.997.431 63	12.964.398 40	— 966.966 77	69.504.897 66	72.941.015 18	— 3.436.117 52
Telefoni	16.461.465 93	11.028.893 34	+ 5.432.572 59	74.998.118 57	52.646.587 41	+ 22.351.531 16
Servizi diversi	7.185.012 53	7.134.329 62	+ 50.682 91	58.247.921 59	51.678.784 71	+ 6.569.136 88
Rimborsi e concorsi nelle spese	4.540.825 54	63.566.331 74	— 59.025.505 20	67.526.179 35	100.220.739 45	— 2) 32.694.560 10
Entrate diverse	136.372.616 82	88.849.136 33	+ 47.523.480 49	988.894.645 73	453.817.997 49	+ 3) 535.076.648 24
Totale *Entrata ordinaria*	1.089.311.171 14	1.185.613.136 53	— 96.301.965 39	8.477.668.409 06	7.387.591.420 98	+ 1.090.076.979 08
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	91.060 88	245.731.061 91	— 245.640.001 03	124.982.586 24	349.100.540 10	— 4) 224.117.953 86
Entrate diverse	91.004.413 72	198.289.215 48	— 107.284.801 76	1.020.561.354 83	573.979.567 39	+ 5) 446.581.787 44
Capitoli aggiunti per resti attivi	251.525 20	285.162 36	— 33.637 16	37.392.169 87	11.845.878 20	+ 25.546.291 67
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	7.075 65	153.848 94	— 146.773 29	4.309.431 70	547.665 19	+ 3.761.766 51
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	191.656 91	191.045 81	+ 611 10	1.421.968 28	1.106.243 93	+ 315.724 35
Accensione di debiti	1) 343.782.193 71	136.428.283 47	+ 207.353.910 24	2.884.794.159 13	983.294.603 73	+ 1.901.499.555 40
Riscossione di crediti	22.010 75	30.610 91	— 8.600 16	395.544 27	361.357 61	+ 34.186 66
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	4.542.081 50	14.093.136 89	— 9.551.055 39	5.352.756 72	15.146.224 62	— 6) 9.793.467 90
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipaz. al Tesoro per acc. lavori	—	—	—	300.000 —	122.561 —	+ 177.439 —
Partite che si compens. nella spesa	5.922.993 32	8.887.249 68	— 2.964.256 36	56.935.136 25	65.829.386 15	— 8.894.249 90
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	600.000 —	803.400 —	— 203.400 —	6.115.344 32	21.745.283 23	— 15.629.948 91
Ricuperi diversi	272.217 72	601.032 13	— 328.844 41	3.756.105 72	5.681.817 69	— 1.925.711 97
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	379.543 56	— 379.543 56	500.896 —	7.457.973 90	— 6.957.077 90
Totale *Entrata straordinaria*	443.687.259 36	605.873.651 14	— 159.186.391 78	4.146.817.453 33	2.036.219.107 74	+ 2.110.598.345 59
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	6.528.327 85	3.987.148 59	+ 2.541.179 26	115.243.274 36	88.146.846 44	+ 27.096.427 92
Totale generale	1.542.526.758 35	1.795.473.936 26	— 252.947.177 91	12.739.729.136 75	9.511.957.384 16	+ 3.227.771.752 59

1) Di cui L. 313.512.340 71 per buoni del tesoro poliennali.

2) La diminuzione dipende principalmente da minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti, e dei titoli di debito emessi, ecc.

3) Maggiori entrate per quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca, e per quota devoluta al tesoro nella misura di 7/10 sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio.

4) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo, fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente

	Mese di gennaio 1923	Mese di gennaio 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto gennaio 1923	Da luglio 1921 a tutto gennaio 1922	Differenza nel 1923
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	1.663.236.743 90	2.042.120.800 50	— 378.893.056 60	4.981.745.852 01	4.840.705.819 19	+ 141 040.032 82
Id. delle Finanze	155.177.045 31	226 911.253 55	— 71.734.208 24	891.312.311 51	888.297.040 54	+ 3.015.270 97
Id. della Giustizia e Culti .	18.517.635 25	15.962 271 98	+ 2.555.363 27	108.028.348 46	113.220.736 44	— 5 192 887 68
Id. degli Affari Esteri . . .	1.379.806 64	1.361.741 71	+ 18.064 93	19.175.978 19	28.952.720 38	— 9.776 742 19
Id. dell'Istruzione Pubblica	257.322.326 23	58 525.986 30	+ 198.796.339 93	713.444.724 21	514.766.061 74	+ 7) 198.678 662 47
Id. dell'Interno	60.778.972 04	112.915.804 89	— 52.136.832 85	599 283.711 07	573.952.261 51	+ 25 321.449 56
Id. dei Lavori Pubblici .	44.401.270 47	63.135.982 19	— 18.734.711 72	574.976.707 92	763 298.645 87	— 188 321 937 95
Id. dell Poste e dei Telegrafi	113.172.234 06	71.816.810 70	+ 41.355.423 36	537.181.613 28	483.648.288 06	+ 53 533 325 20
Id. della Guerra	981.067.721 97	296.089 471 22	+ 684.978.250 75	5 185.574.729 16	1.752.455.723 46	+ 8) 3.433.119.006 76
Id. della Marina	52.213.446 59	65.139.562 14	— 12.926.115 55	382.199.210 80	434.993.246 73	— 52 794 035 93
Id. delle Colonie	9.036.011 17	529.246 61	+ 8.506.764 56	239.100.814 09	20.952.109 74	+ 9) 218.148 704 35
Id dell'Agricoltura	7.682.782 08	6.063.285 54	+ 1.619.496 54	57 317.026 62	45 897.554 42	+ 11.419.472 20
Id. dell'Industria e Commer.	3.447.870 44	6 519.551 06	— 3.071.680 62	80.413.059 52	90.046.625 62	— 59.633.566 10
Id. del Lavoro	2.128.019 52	526.724 74	+ 1.601.294 78	63.154.668 92	130.311.466 90	— 67.156.797 98
Id. delle Terre liberate . .	8.275.596 98	14.307.898 88	— 6.032.301 88	48.452.824 66	49.824.468 87	— 1.371.644 21
Totale pagamenti di bilancio . .	3.377.837.482 65	2 981.935.391 99	+ 395.902.090 66	14.431.361.580 40	10.731.332.768 17	+ 3.700.028.812 23
Decreti di scarico	—	—	—	433 23	218 13	+ 215 10
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . .	3.377.837.482 65	2.981.935.391 99	+ 395.902.090 66	14.431.362.013 63	10.731.332.986 30	+ 3.700.029.027 33

5) L'aumento deriva principalmente dai versamenti in conto della liquidazione degli Enti di approvvigionamenti e consumi da parte dei Comuni.

6) Minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi, ecc.

7) Anticipati versamenti nella contabilità speciale dell'Amministrazione scolastica provinciale per pagamenti da effettuare da quell'Amministrazione durante l'esercizio in corso.

8) L'aumento dipende principalmente da somme rimborsate al Contabile del portafoglio per pagamento di acconto spettante all'Amministrazione degli approvvigionamenti e consumi alimentari per forniture di derrate acquistate all'estero ed occorse all'esercito dall'inizio della guerra. Tale rimborso si riferisce quindi a pagamenti effettuati all'estero nei precedenti esercizi finanziari.

9) Anticipato versamento dei fondi di bilancio al conto corrente istituito per il servizio di cassa relativo alle colonie, in confronto col corrispondente periodo dell'esercizio precedente 1921-922.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute nate nell'anno 1903.

1. Sono chiamati alle armi e dovranno presentarsi al Comando del distretto militare:

a) i giovani arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulla classe 1903;

b) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

c) tutti coloro che siano stati ammessi a ritardare il servizio militare fino alla chiamata alle armi dei nati nel 1903;

2. Dalla chiamata sono per ora escluse le reclute della classe 1903, residenti all'estero, fatta eccezione per coloro ai quali sia stato rilasciato il passaporto con scadenza all'epoca della presente chiamata.

3. Le reclute confermate fisicamente idonee nella visita medica, che subiranno al loro arrivo al distretto, saranno fatte partire nello stesso giorno della loro presentazione. Non saranno quindi più autorizzate concessioni di licenza, come avveniva nelle precedenti chiamate, in attesa della partenza per il corpo.

Se, per interruzioni non autorizzate del viaggio, le reclute ritardassero la loro presentazione al corpo, dovrà essere prorogato il loro congedamento di tanto quanto avranno ritardato, e verrà loro addebitata la spesa pel viaggio che eventualmente dovessero compiere isolatamente per raggiungere il corpo stesso: ciò senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.

4. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tale termine, sino a studi ultimati quelli dei militari chiamati che comprovino di essere studenti regolari delle Università del Regno (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma a titolo di particolare coltura scientifica) e di uno dei seguenti Istituti superiori:

R. politecnico di Torino.

R. scuola politecnica di Napoli.

RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma.

R. istituto tecnico superiore di Milano.

R. scuola superiore navale di Genova e R. istituto superiore navale di Napoli.

R. scuola superiore di costruzione navale di Trieste.

R. accademia scientifico-letteraria di Milano.

R. istituto di studi superiori di Firenze.

R. istituto di scienze sociali di Firenze.

R. istituto orientale di Napoli.

RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, Torino e Milano.

RR. scuole superiori di agraria di Milano e Portici.

R. stazione sperimentale per l'industria degli oli e dei grassi in Milano.

R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Corsi agrari per colonizzatori italiani.

RR. scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Torino e Bari.

Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

RR. istituti superiori di studi commerciali in Roma, Napoli e Trieste (Fondazione Revoltella);

Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano.

R. scuola superiore di architettura di Roma.

RR. istituti e accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Urbino e Venezia (limitatamente ai corsi speciali od al corso medio, secondo periodo del corso comune);

RR. istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma.

Civico liceo musicale Benedetto Marcello di Venezia e Civico liceo musicale di Bologna.

Conservatori di musica « Giuseppe Tartini » e « Giuseppe Verdi » di Trieste.

Istituto provinciale di belle arti di Siena (solo gli inscritti nei corsi superiori di architettura).

Accademia di belle arti di Perugia (solo gli inscritti ai corsi speciali).

Scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma.

RR. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

Per ottenere il ritardo dovrà presentarsi al comando del distretto apposita domanda in carta da bollo da L. 2, firmata da militare interessato e corredata dal foglio di congedo provvisorio, dal certificato di studi, dal libretto di tiro a segno, oppure dalla dichiarazione del sindaco del Comune di domicilio, attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha risieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro a segno.

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico volgente 1922-1923.

Dall'obbligo del requisito del tiro a segno sono escluse le reclute pertinenti alle nuove Provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il tiro a segno nazionale.

Inoltre è concesso il ritardo agli aspiranti di farmacia pertinenti alle nuove Provincie ammessi alla pratica preuniversitaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico. Detta condizione dovrà essere comprovata con attestazione da rilasciarsi dai prefetti e sottoprefetti.

In via eccezionale gli studenti ritardatari, i quali non abbiano provato entro il 31 dicembre 1922 di aver titolo per continuare il ritardo del servizio, sono ammessi a produrre i documenti comprovanti il titolo stesso, non oltre però il giorno in cui dovrebbero presentarsi al distretto.

5. Possono anche essere ammessi al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore ed assimilate dell'anno scolastico 1922-1923, nonchè i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie. Si avverte che istituti da considerarsi assimilati a dette scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e nautici, scuole normali e corsi magistrali) agli effetti dell'oradetta concessione, sono i seguenti:

Istituto agricolo coloniale di Firenze;

RR. scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania;

Scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera;

RR. istituti commerciali di Milano, Brescia, Bologna, Bari, Firenze, Biella, Roma, Torino, Napoli, Salerno, Feltre e Palermo;

Istituti commerciali di Bra, Caserta e Carrara;

R. accademia di commercio di Trieste;

R. accademia di commercio di Trento;

RR. scuole industriali di 3° grado (Novara: R. istituto industriale « Omar »; Vicenza: R. istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi »; Roma: R. istituto nazionale di istruzione professionale; Fermo: R. istituto industriale nazionale; Foggia: Regio istituto industriale « Saverio Altamura »; Reggio Calabria: Regio istituto industriale; Messina: R. istituto industriale; Napoli: Regio istituto industriale « Alessandro Volta »);

R. scuola industriale di Trieste (sezioni superiori di edilizia e meccanica).

R. istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino.

R. istituto professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra.
R. istituto professionale « Quintino Sella » in Biella.
R. istituto di setificio in Como.
R. scuola di tintoria in Prato.
R. scuola di ceramica in Faenza.
R. istituto professionale per le industrie tessili in Napoli.
RR. istituti artistico-industriali di Napoli, Firenze e Venezia.
Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano.
R. istituto nautico di Lussimpiccolo.
R. accademia nautica di Trieste.
RR. scuole industriali di Bergamo.

Le modalità per ottenere il ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 4.

6. Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di Università o di Istituti stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle Università od Istituti del Regno indicati nei precedenti numeri 4 e 5. È riservato al Ministero della guerra il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in Istituti stranieri.

7. Sono infine ammessi al ritardo del servizio sino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, gli allievi interni degli Istituti religiosi riconosciuti preparatori per le missioni all'estero.

8. I militari che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata e che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti nell'estate del corrente anno, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi purchè presentino la domanda di ammissione al corso (carta bollata da L. 1) e comprovino di possedere almeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R Istituto tecnico o commerciale o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equivalente o superiore.

Detti aspiranti dovranno inoltre produrre d'urgenza gli altri documenti all'uopo prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto e sottoprefetto.

9. Spesso è accaduto che studenti di cui ai precedenti numeri 4, 5, 6 e 7 siano involontariamente incorsi nella diserzione per aver creduto che la qualità di studente importasse di per sè la concessione del ritardo del servizio. Essi sono invece obbligati a compiere nel tempo e nei modi sopra cennati tutti gli atti occorrenti a far riconoscere il titolo al beneficio del ritardo. Annualmente devono poi comprovare al comando del distretto, sotto pena di essere dichiarati disertori, di perdurare nelle condizioni per cui ottennero il ritardo, come del resto è espressamente avvertito nel foglio di congedo illimitato che viene loro rilasciato.

10. Le reclute che sono indispensabilmente necessarie al governo di un'azienda o stabilimento al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia, possono ottenere il rinvio alla chiamata alle armi della classe 1904, facendone domanda in carta bollata da lire una al comando del distretto possibilmente qualche giorno prima della chiamata, o, tutt'al più, durante la permanenza presso il distretto militare in attesa della partenza per i corpi.

11. Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti il compimento delle prescritte lezioni o almeno la iscrizione a una Società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della Camera di commercio, il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento della azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Per le reclute addette ad aziende agricole il predetto certificato dovrà essere rilasciato dai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ovvero dai prefetti e sottoprefetti se si tratti di reclute pertinenti alle nuove Provincie.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o pervenute dopo la partenza per i corpi, non avranno corso.

12. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi nel R. esercito o nella R. marina semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne dipenda da fatto di leva e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione dei servizi dovuti a motivi personali.

13. Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nella R. guardia di finanza, negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

14. Si rammenta che sono aboliti il volontariato d'un anno e le surrogazioni di fratello.

15. Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

Questo periodo di tempo non è computato nella ferma.

16. Potranno inoltre essere rinviate alla chiamata alle armi dei nati nel 1904 quelle reclute che, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, provino che sono in corso le pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata a persona di famiglia, sempre quando le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione le reclute stesse conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

17. È concessa una riduzione del servizio alle armi alle reclute munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare, fatta eccezione per le reclute che chiedano e ottengano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali o allievi ufficiali di complemento.

Si avverte al riguardo che i certificati rilasciati in tempo anteriore al 1922 dovranno contenere la dichiarazione di conferma (di cui alla notificazione n. 3 del 1920) apposta nell'anno 1922 o 1923.

Le reclute ammesse alla riduzione predetta inizieranno la ferma il 5 giugno 1923 e compiranno alle armi un periodo di servizio di 15 mesi.

Esse dovranno però presentarsi egualmente al distretto nei giorni indicati nel manifesto per la visita e per l'assegnazione.

Nella presente chiamata per imprescindibili necessità organiche non può essere ammessa da parte delle reclute istruite premilitarmente la designazione dell'arma e del corpo in cui esse preferirebbero essere assegnate.

18. Le reclute che abbiano appartenuto almeno per due anni a un Collegio militare oltre al computo del servizio pel tempo

trascorso dopo avere ivi contratto l'arruolamento volontario, avranno titolo al trattamento concesso alle reclute istruite premilitarmente.

Il computo predetto sarà quindi effettuato su una durata del servizio alle armi di 15 mesi.

19. Le reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei RR. carabinieri sia come effettivi, sia come ausiliari, dovranno farne domanda al comando del distretto militare dal quale saranno loro fatte note le modalità per tale ammissione e i vantaggi che ne derivano.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri Reali è di tre anni per gli effettivi e di due anni per gli ausiliari.

Nella presente chiamata non sarà accordata alle reclute la facoltà di optare per l'ammissione nella R. Guardia di finanza.

20. Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, dovranno farne domanda al comando del distretto militare in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti seguenti:

a) foglio di congedo provvisorio;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole (salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del Comune di domicilio.

21. Le reclute che si trovano nel Comune in cui ha sede il distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a tale comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle ore antimeridiane del giorno per esse stabilito.

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del Comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate al comando del distretto militare a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato e del documento col quale conseguirono l'applicazione della tariffa militare o ridotta sulle ferrovie e sulle linee di navigazione.

22. Le reclute aspiranti all'assegnazione a corpi speciali del R. esercito dovranno tener pronti per presentarli subito al comando del distretto i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officine o stabilimenti e vidimati dalla autorità competente.

23. Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato dovranno in ogni caso presentarsi al sindaco del Comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

24. Le reclute che si trovano nel Comune capoluogo del distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di L. 8.

Quelle provenienti da altri Comuni, giunte al distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee ferroviarie o tramviarie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di L. 8 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un Comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del Comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di L. 8.

25. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

Dalla data del presente manifesto è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero alle reclute chiamate alle armi.

Potranno conseguire il passaporto soltanto le reclute ammesse alla ferma ridotta, che non sono comprese nella presente chiamata, nonchè le reclute dispensate dalla chiamata stessa.

Coloro che non si presentassero potranno essere tradotti al Comando del distretto dall'arma dei carabinieri Reali e, ritardando oltre i cinque giorni, saranno dichiarati disertori.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 16 corrente, in Sant'Antonio Abate, provincia di Napoli, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

***

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con decreto Ministeriale del 22 novembre 1922:

Marciello Giovanna nata Polignieri, ufficiale telefonica a L 4100, in aspettativa per motivi di famiglia è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1922.

Nardone Celidea nata Liberatore, ufficiale telegrafica a L. 4100 più 1800, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 2 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 2 dicembre 1922:

Mazzotta Emilio di Francesco, ufficiale telegrafico a L. 4700 più 1000, in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 10 novembre 1922.

Togni Adele nata Cipresso, ufficiale telefonica a L. 4100 + 800, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 13 novembre 1922

Con decreto Ministeriale dell'11 dicembre 1922:

Puliafito Concetta, nata Ciappina, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dall'8 novembre 1922.

Scartozzoni Cristina, nata Boltoli, ufficiale telegrafica a lire 4100 + 1800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 novembre 1922.

Molin Zan Ada, nata Brocco, ufficiale telegrafica a L. 4700 + 800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 12 dicembre 1922:

Socci Augusta, nata Capitani, ufficiale telegrafica a L. 4100 + 1966,67 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1922.

Genna Rosa nata Signorello, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 16 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1922:

Bardi Erminio di Alessandro, 1° ufficiale telefonico a L. 7400, in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 1° dicembre 1922.

Taiani Ida nata Marone, ufficiale telegrafica a L. 4100+600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 19 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1922:

Di Marco Venceslao fu Vincenzo, ufficiale telegrafico a lire 5300+200, in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dall'11 dicembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1922:

Mileti rag. Oreste fu Giuseppe, 1° ufficiale telegrafico a L. 6900 + 166,67, in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 17 novembre 1922.

Sbragia Tancredi fu Michele, 1° ufficiale telegrafico a L. 7400 + 166,66, in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 1° dicembre 1922.

Donato Giuseppe fu Napoleone, 1° ufficiale telegrafico a lire 6400 + 833,34, in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 5 dicembre 1922.

Quirico Ermello di Francesco, ufficiale telegrafico a L. 6400 + 666,67, in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 26 novembre 1922.

Basile Tommaso fu Giuseppe, ufficiale telegrafico a lire 5300 + 200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 1° dicembre 1922.

Pozzesi Egle di Emilio, ufficiale telegrafica a L. 4700 + 1766,67, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 3 dicembre 1922.

Pattarino Virginia, nata Quaglia, ufficiale telegrafica a lire 4700 + 600 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 3 gennaio 1923:

Pirozzi Lobelia, nata Lamponi, ufficiale telefonica a L. 4700 + 800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dall'11 novembre 1922.

Guadagnini Amalia, nata Battista, ufficiale telefonica a L. 4100 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio, dal 19 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 6 gennaio 1923:

Silvestro Antonino di Gaetano, ufficiale telegrafico a L. 5900+500 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 13 dicembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 21 novembre 1922:

Cavallini Antonio, guardafili telefonico a L. 3500 + 466,67, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 26 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 1° dicembre 1922:

Guerrini Cairoli, apparecchiatore telefonico a L. 3500+816,67, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 14 agosto 1922.

Con decreto Ministeriale del 12 dicembre 1922:

Zaccarelli Salvatore, guardafili telefonico a L. 3500+466,66, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 26 dicembre 1922:

Pastore Gennaro, guardafili telefonico a L 3500+583,34, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 19 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale dell'8 gennaio 1923:

Severino Felice, guardafili telefonico a L. 3500+700, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 2 dicembre 1922.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 19 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	125 43	Dinari	—
Londra	97 90	Corone jugoslave	—
Svizzera	393 12	Belgio	110 28
Spagna	326 50	Olanda	8 26
Berlino	0 108	Pesos oro	17 70
Vienna	0 0275	Pesos carta	7 75
Praga	61 —	New York	20 83

Oro 403 85

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 565	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 51	—

Corso medio dei cambi
del giorno 20 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	126 27	Dinari	—
Londra	96 90	Corone jugoslave	—
Svizzera	392 76	Belgio	111 40
Spagna	—	Olanda	8 35
Berlino	0 089	Pesos oro	17 60
Vienna	0 03	Pesos carta	7 75
Praga	61 75	New York	20 82

Oro 401 73

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 51	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 50	—

INSERZIONI

Credito fondiario del Banco di Sicilia

Errata-corrige

Nello elenco delle cartelle sorteggiate pubblicato nel n. 38 della *Gazzetta ufficiale* del 15 corrente, si riscontrarono alcuni errori di stampa che vanno così rettificati:

Il numero sottostante al 42241 deve leggersi 43476
» a destra del 8362 » » 10821
» sottostante al 11904 » » 11980
» » 12023 » » 12055
» » 12962 » » 13016
» » 15882 » » 16073
» » 18451 » » 18487
» » 22677 » » 22696
» » 23102 » » 23442
e il susseguente 23463
» » 26880 deve leggersi 26914

Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde in Milano

Elenchi delle cartelle fondiarie serie 5, 4 e 3,50 0[0, estratte a sorte nei giorni 1 e 2 febbraio 1923 e rimborsabili dal successivo 1° aprile in avanti, dal qual giorno cesseranno di produrre interessi

Elenco delle 70 cartelle fondiarie appartenenti alla serie 5 0,0 estratte il 1° febbraio 1923

1092	1650	2730	9375	9603	9707
22357	31104	33183	264	40285	42936
45743	55822	60400	62307	991	72855
77623	89711	104343	111775	112154	113578
117032	174	118201	122286	123580	135641
137642	145466	148346	149696	150357	151469
154324	155637	162599	164768	165031	167706
171425	172637	173404	174723	175682	187919
200543	209240	211411	214919	223355	227481
236628	239021	240473	244394	246292	251026
252245	253466	876	256008	258530	260385
260886	940	269426	624.		

Elenco delle 1273 cartelle fondiarie appartenenti alla serie 4 0[0 estratte il 1° febbraio 1923

N. 718 titoli unitari estratti il 1° febbraio 1923

507	567	1628	786	2671	4024
304	628	936	7555	8221	9324
561	10448	11126	12059	13492	981
15835	16798	19404	554	974	20576
775	23753	24018	25360	512	628
26366	800	27464	868	28829	29344
30045	891	32327	744	33726	36092
130	339	536	797	997	41643
817	42575	875	45068	186	349
46677	47934	48117	49849	50192	938
51805	52212	53823	54588	57030	59084
786	855	60419	61286	62052	393
63981	647[illegible]3	65712	66863	68131	69598
72534	74335	734	917	959	75668
77288	80259	315	81123	82579	797
84049	555	844	85232	236	393
558	89747	90012	26	519	651
705	742	91099	132	94307	95246
717	96434	869	97535	679	98373
99307	101393	102530	563	702	103579
105836	106020	592	994	107646	108078
261	109069	111637	111848	112144	114318
115989	116766	117818	118110	119187	586
120472	531	122051	123838	127566	128048
353	129053	130194	356	500	134137
215	136621	797	137685	138187	311
974	140476	649	143459	144161	146477
147435	148992	149903	150452	151213	474
152933	153712	154690	977	155058	316
678	156227	158329	771	159550	160740
161808	162605	163561	168002	171296	348
172963	173146	226	174324	175688	176390
441	178198	287	180498	182595	183373
185517	186077	187286	371	188244	464
190799	191373	194038	195981	196405	891
197146	197311	425	198594	981	199714
201139	217	692	924	203085	205137
376	393	206259	207074	208461	535
209834	210378	658	211114	416	537
212215	336	338	213179	735	215467
901	972	216135	165	943	218387
218413	542	219697	220661	221135	163
685	222741	225056	649	226649	787
961	227419	977	228163	232214	248
475	233612	614	789	234896	235587
912	237874	238016	828	239073	388
240268	241230	244357	245524	246121	555
248886	249137	556	251316	649	693
253011	254128	344	910	257059	258172
259866	260671	262314	410	263317	264105
932	265397	740	269088	270041	332
271915	272244	841	273595	852	274764
276405	585	996	278280	279970	281209
303	284177	181	285138	286104	770
288439	289169	323	612	290715	291165
277	849	960	293156	294005	710
295526	296043	297788	299212	222	652
837	300976	301441	304708	740	305823
308359	309249	309352	312263	910	985
313296	312	624	314555	315234	685
316583	317714	858	318029	779	319049
321022	322228	397	897	323001	035
221	592	868	325037	104	737
913	326251	747	803	868	331016
585	332339	334136	309	335156	581
336251	369	337255	542	338357	600
339472	738	881	340591	341860	342947
343164	822	344023	131	752	345159
432	346179	192	497	780	347096
976	349[illegible]57	066	119	696	350521
522	759	351381	617	838	359149
436	655	796	360087	473	361524
362429	363557	970	365047	497	367360
998	369949	370620	680	966	371424
876	372341	373552	854	374487	375061
111	393	376178	997	378529	379325
380083	890	381591	876	382110	393
407	384349	596	836	385734	386247
421	387355	387930	388031	257	389031
058	572	644	667	390277	787
986	391084	392908	393206	227	338
474	394057	210	395007	456	936
399994	400334	819	401053	321	402161
545	403127	149	305	393	404428
345	403127	149	305	393	404428
537	899	405697	785	406230	407007
361	408741	409644	410778	969	411684
412315	420	615	413073	614	414496
415004	067	922	416064	183	864
417089	197	231	626	754	918
963	418439	530	714	824	870
912	419167	253	288	598	685
779	787	805	826	862	911

420003	052	053	115	580	753
760	856	909	421010	199	338
426	776	797	922	984	422142
148	374	691	695	977	984
423187	251	274	276	281	417
425	498	545	562	632	911
424524	594	647	701	813	826
983	987	425016	038	040	100
319	773	426340	392	501	577
752	871	968	427050	205	276
352	704	738	759	870	901
912	927	428246	311	364	582
772	783	902	429246	287	336
473	735	936	430115	533	886
431050	170	611	665	750	778
784	911	939	963	432062	148
189	247	832	433199	218	353
495	568	570	756	945	434217
554	734	778	946	957	435051
164	179	180	243	258	451
637	856	436460	615	721	724
767	934	437015	124	238	348
644	722	962	438058	074	117
413	416	582	715	969	439028
116	255	282	390	747	793
440040	331	399	414	697	441219
310	319	489	685	878	911
918	442242	293	483		

N. 57 titoli quintupli estratti il 1° febbraio 1923

5	61	154	286	336	378
393	764	1098	175	182	261
340	1364	392	404	744	865
2048	101	204	211	2267	312
324	325	394	440	617	773
2856	917	971	3082	243	379
430	911	4370	386	401	460
4585	614	673	832	855	958
5039	064	111	5150	358	6008
640	7545	697			

N. 27 titoli decupli estratti il 1° febbraio 1923

41	161	226	242	317	339
342	350	456	663	882	907
1122	309	345	373	440	537
1638	662	747	2514	574	679
3064	627	757			

Elenco delle 2664 cartelle fondiarie appartenenti alla serie 3,50 0|0 estratte il 2 febbraio 1923

N. 919 titoli unitari estratti il 2 febbaio 1923

6	27	264	421	1082	133
283	314	323	451	559	613
929	2365	389	450	579	630
788	804	880	947	3269	284
375	623	905	4006	243	368
402	559	647	661	847	853
5170	497	565	592	778	804
821	834	6100	106	241	243
297	312	7081	146	180	188
365	431	516	543	644	860
899	8003	062	109	791	9024
352	447	591	712	754	777
10014	018	124	142	423	474
634	637	648	691	985	11057
069	225	328	665	947	12303
677	858	13096	119	746	862
995	14210	335	642	799	976
15065	128	480	691	753	866
871	16010	186	509	563	686
698	884	17012	045	064	688
115	293	635	744	18042	213
307	321	398	527	528	531
597	620	787	869	19080	131
375	491	522	738	980	20389
431	467	712	794	21118	478
536	545	707	731	738	22002
054	089	134	160	230	319
398	408	419	504	602	686
856	23444	581	593	830	24550
25124	305	460	465	522	622
871	942	975	26129	175	579
629	866	27209	251	375	409
444	524	614	795	839	28296
400	679	747	753	851	956
981	29085	166	263	266	292
335	430	544	870	29964	30076
388	458	490	511	566	573
762	807	872	954	988	31026
042	051	712	722	734	746
32089	108	229	245	610	806
33139	203	582	748	765	875
34057	339	381	421	428	429
510	591	699	35093	224	799
929	36239	275	409	780	37115
182	288	589	648	38006	190
617	749	39189	205	317	320
555	638	877	40349	439	487
561	728	41233	408	414	522
720	893	42232	273	483	551
594	824	43177	255	257	321
386	453	710	821	44232	296
481	518	611	620	806	865
45108	185	354	448	782	918
46093	202	341	450	600	661
47222	462	470	816	875	879
48015	094	174	233	234	445
464	498	724	747	763	49708
870	50641	876	950	986	51019
058	192	235	383	399	591
661	757	52181	385	875	53130
313	421	440	670	54241	473
958	55060	633	671	827	928
56037	125	435	598	755	812
979	57205	308	319	373	958
58034	067	141	168	297	391
748	793	989	59030	059	317
414	919	60197	228	252	490
496	640	819	851	999	61169
216	383	626	693	989	62134
150	195	258	527	549	613
63245	270	296	297	353	484
864	929	981	64102	153	192
578	599	634	794	65025	102
161	275	299	336	397	874
882	66261	357	414	441	613
747	785	905	917	67206	239
403	406	460	810	68025	370
413	446	692	967	69405	469
512	710	825	844	876	970
70007	034	117	204	646	922
71538	698	767	888	891	967
968	72072	134	178	194	257
643	864	955	73028	146	152
170	601	662	665	822	832
938	74026	255	782	75021	133
227	266	513	983	76111	128
300	412	955	77295	385	437
489	539	713	782	963	78038
117	133	175	422	551	594
609	640	79107	200	337	380
430	620	721	991	80104	245

742	814	886	81307	309	338
363	425	621	651	725	856
870	955	83760	883	83023	053
090	277	403	722	767	775
886	903	84108	139	195	278
344	384	642	797	802	904
85183	707	812	852	86046	329
460	616	864	87270	394	556
590	597	625	88208	308	463
985	89326	348	401	762	809
90389	703	984	91007	549	730
782	92424	500	592	628	711
713	748	981	93458	637	917
937	94042	407	412	458	602
679	680	95210	241	452	514
547	96356	434	472	746	97222
246	404	524	691	933	98031
090	288	538	567	800	99540
560	609	659	672	806	819
847	973	100017	337	781	783
813	815	942	992	101073	093
152	373	700	903	965	102085
134	179	582	814	855	939
958	103096	363	389	396	787
893	104027	170	298	382	418
687	693	852	105075	133	223
278	288	517	876	916	106074
001	251	896	909	107068	120
190	216	260	273	786	795
823	958	108359	561	892	109314
391	716	741	110216	302	503
526	910	111137	375	381	419
635	689	836	873	112103	115
144	168	203	705	740	765
906	959	113280	602	887	114039
141	201	671	947	115018	325
485	719	116248	305	781	870
117239	423	566	629	777	807
882	118016	294	609	843	892
914	977	119223	289	367	600
619	120025	126	320	121262	691
727	782	882	122131	302	475
738	962	123533	042	074	077
489	523	711	750	827	891
124372	428	429	790	125245	274
297	421	462	609	912	965
126184	340	497	592	631	646
831	855	127196	327	337	458
522	693	128068	095	100	716
790	129796	130103	483	698	885
131003	091	270	324	436	559
673	711	744	810	848	132538
666	895	133117	541	669	689
752	893	134058	259	317	334
411	426	502	589	768	135038
055	058	110	420	507	550
667	725	801	935	939	980
136074	194	378	422	776	982
137071	233	638	138313	579	611
690	701	139096	133	482	624
627	699	140033	037	829	141040
131	229	329	624	736	955
142064					

N. 177 titoli quintupli estratti il 2 febbraio 1923,

59	157	197	296	365	379
687	768	813	979	1060	202
346	457	650	2240	662	664
806	893	3167	178	179	255
473	573	574	593	610	686

4012	015	151	224	295	302
390	429	432	517	662	934
5004	111	251	274	296	399
460	640	673	6021	079	307
630	919	7013	093	118	153
156	428	735	763	817	8006
210	256	326	407	9226	447
833	10214	277	517	606	11101
153	366	418	515	935	947
12317	439	960	997	13168	310
385	391	484	515	743	830
831	835	842	851	927	938
14258	287	468	869	894	942
956	15124	210	233	314	572
635	706	783	816	16158	506
598	617	900	17200	205	412
902	18129	194	374	512	534
846	19163	824	20109	183	555
20104	857	21120	174	768	22111
130	546	673	723	783	23083
292	24214	268	445	458	541
688	778	982	25223	252	467
480	657	687	735	736	744
26125	351	421	489	866	27321
406	799	908			

N. 86 titoli decupli estratti il 2 febbraio 1923

213	413	783	854	903	1084
208	472	616	859	899	2065
178	228	244	294	548	611
666	782	796	896	912	938
3195	207	484	547	808	4205
354	376	503	501	621	705
751	755	5295	558	752	907
938	6092	445	497	654	862
877	926	7162	241	323	564
678	8059	385	563	759	9079
098	191	506	544	723	809
864	944	10185	563	11112	398
438	708	12078	197	304	439
567	924	13069	245	393	446
561	741				

8005 — A pagamento

CONSORZIO

per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto
del 28 dicembre 1908

SEDE IN ROMA

Capitale conferito Lire 20.000.000

Estrazione del 10 febbraio 1923 (19ª della 1ª Serie)

ELENCO delle 526 obbligazioni consorziali Serie 1ª, tipo 4 0[illegible] sorteggiate e ripartite nei seguenti titoli:

106 titoli unitari, pari a obbligazioni			. .	106
51 titoli quintupli	. .	id.	id. . .	260
16 titoli decupli	. .	id.	id. . .	160
Totale obbligazioni . . .				526

Titoli unitari sorteggiati, rimborsabili in L. 500

Numeri:

00139	00165	00390	00450	00464	00465
00938	01036	01067	01094	01142	01240
01292	01326	01383	01485	01536	01542
01600	01612	01655	01873	01887	01946
01949	01953	02059	02105	02115	02268
02271	02443	02497	02513	02539	02596
02637	02689	02825	02834	02869	02899
02943	03119	03180	03200	03311	03333
03509	03595	03636	03802	03838	03860

03925	20135	20250	20261	20351	20487
20704	20760	20815	20874	20937	21028
21029	21150	21236	21408	21510	21862
21887	30093	30253	30256	30291	30301
30303	30306	30329	30399	30429	30458
30595	30741	30760	30781	30783	30866
31132	31137	31160	31196	31397	31505
31952	32147	32380	32474	32600	32615
32658	32740	32833	32891.		

Titoli quintupli sorteggiati, rimborsabili in L. 2500

Numeri:

00034	00047	00079	00112	00233	00301
00314	00404	00534	00728	01025	01037
01050	01123	01225	01368	01398	01447
01479	01564	01580	01872	01987	02005
02179	02181	02263	02412	02474	02500
02523	02549	02648	02723	02764	02769
02820	02898	02961	02972	03152	03271
03300	03348	03559	03594	03647	03693
03717	03723	03881	04220.		

Titoli decupli sorteggiati, rimborsabili in L. 5000

Numeri:

00181	00310	00318	00611	00731	00762
00834	00865	00838	00956	00982	01094
01149	01174	01220	01259.		

Tutti i suddetti titoli sono rimborsabili dal 2 aprile 1923 e da quel giorno cessano gli interessi a favore di essi.

I rimborsi vengono fatti da tutte le sedi e succursali della Banca d'Italia.

7998 — A pagamento.

Società Immobiliare Isola Tiberina

Anonima con sede in Roma

Capitale sociale L. 500.000 - interamente versato

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo in Roma, via Poli, n. 25 p. 2°, presso il gr. uff. avv. Carlo Scotti, il giorno 30 marzo 1923, ore 16, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Presentazione del bilancio col conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922, e relazione dei sindaci, e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, e determinazione dell'emolumento per i primi.

In caso di diserzione per mancanza di numero legale, l'assemblea si terrà il successivo giorno 31 marzo, nel luogo ed ora sopra indicati.

Potranno intervenire all'assmblea:

a) gli intestatari di azioni nominative che risultano tali dal libro dei soci almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea;

b) i possessori di azioni al portatore che avranno depositate le proprie azioni ritirandone il biglietto di ammissione entro il 24 marzo 1923, presso la Cassa sociale.

Roma, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7973 — A pagamento.

Società Linotype Italiana

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 marzo 1923, ore 16, presso la sede sociale in via Poli n. 25, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Presentazione del bilancio col conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922, e relazione dei sindaci, e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratore.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione dell'emolumento per i primi.

Qualora per mancanza del numero legale l'assemblea dovesse andare deserta, viene sin da ora fissato per l'assemblea di seconda convocazione il giorno 31 marzo 1923, nel luogo ed ora sopra indicati.

Potranno intervenire all'assemblea:

A) gli intestatari di azioni nominative che risultano tali dal libro dei soci almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea.

B) i possessori di azioni al portatore che avranno depositate le loro azioni ritirandone il biglietto di ammissione entro il 24 marzo 1923, presso la Cassa sociale.

Roma, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7972 — A pagamento.

Società delle acque di San Savino

Anonima

Sede in Roma

Capitale nominale L. 400.000 interamente versato

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo in una sala della Banca commerciale italiana, Roma, gentilmente concessa, il giorno 24 marzo 1923, ore 16, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno seguente, 25 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente dell'assemblea.
2. Bilancio del 17° esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1922, e sua approvazione in seguito alla relazione dell'amministratore ed a quella dei sindaci.
3. Nomina dell'amministratore.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione della loro indennità per il 1923.
5. Comunicazioni eventuali.

Per prender parte all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso le sedi di Roma e Perugia della Banca commerciale italiana non più tardi del giorno 19 marzo 1923.

Roma, 20 febbraio 1923.

L'amministratore
avv. Carlo Scotti.

7974 — A pagamento.

Società anonima

Casa del Passeggero

Sede in Roma

via Viminale n. 1-A

Capitale Lit. 1.500.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 12 marzo 1923, alle ore 15, nella sala d'aspetto del Cinema Capranica in Piazza Capranica, n. 102, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre consiglieri in sostituzione degli uscenti a norma dell'art. 20 dello statuto.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, entro il 6 marzo, presso la sede sociale in via Viminale, n. 1-A.

In mancanza di numero legale l'adunanza avrà luogo in seconda convocazione il giorno 19 marzo, alla medesima ora e luogo.

Roma, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7975 — A pagamento.

SOCIETA' ALBERGHI E TERME

Anonima

Sede in Roma

Capitale versato lire 1.300.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società Alberghi e Terme sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 12 marzo 1923, alle ore 11, nella sede della Società in Roma, via Lata n. 3, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore sull'esercizio 1922.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio sindacale e fissazione dell'emolumento per l'esercizio 1923.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni, non più tardi del giorno 6 marzo p. v., presso il Banco di Roma, sede di Roma.

In caso di seconda convocazione, questa è fissata per lo stesso giorno, alle ore 15, nello stesso luogo.

Roma, 20 febbraio 1923.

L'amministratore.

7978 — A pagamento.

Società industria alberghi

ROMA

Assemblea generale straordinaria per il 20 marzo 1923 in prima convocazione e per il 21 successivo in seconda convocazione nella sede sociale, Via Panisperna, n. 26, ore 17.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Proposta di aumento del capitale sociale da un milione a dieci milioni di lire, e conseguente modificazione degli articoli 5, 8 e 9 del titolo costitutivo, nonchè 4 dello statuto; aggiunta dell'art. 11-*bis*.
3. Nomina di un amministratore.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto almeno cinque giorni prima presso la spett. Banca Cooperativa Popolare di Novara.

Roma, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

7979 — A pagamento.

La Ditta fratelli Sinibaldi, Società in accomandita semplice per il commercio di vino ed olio con vari esercizi sulla piazza di Roma, e con sede principale in via Cavour, nn. 350-352, non ha nulla di comune con altre Ditte fratelli Sinibaldi che si crede siano sorti in Roma da poco tempo.

Per la Ditta fratelli Sinibaldi
Pietro Sinibaldi.

7986 — A pagamento.

Società anonima cartiere di Conca

Capitale versato L. 250.000

Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 10 marzo 1923, alle ore 18, presso la sede in via Vittorio Veneto, n. 108, per discutere i seguenti

Ordini del giorno:

Ordine del giorno per l'assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Relazione del Collegio sindacale.
4. Deliberazione sui capitoli precedenti.
5. Compenso ai sindaci per il 1922.

Ordine del giorno per l'assemblea straordinaria:

1. Deliberazione sulla proposta di scioglimento della Società.
2. Nomina del liquidatore.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

I signori azionisti dovranno depositare le loro azioni da loro possedute presso la sede sociale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

7989 — A pagamento.

« SIDEROTERMICA »

Società generale acetilene e saldatura autogena

ANONIMA

Sede in Milano

Piazza Castello, 3

Capitale versato L. 1.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci che avrà luogo in Milano il 22 marzo 1923 alle ore 11, alla sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Parte straordinaria:

4. Aumento del capitale da L. 1.000.000 a L. 1.250.000, e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositare le azioni stesse alla Cassa sociale entro il 16 marzo 1023.

Non occorre il deposito per le azioni nominative.

L'amministratore unico
rag. Pietro Bottini.

7987 — A pagamento.

Cooperativa case postelegrafonici

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 7 marzo p. v., alle ore 18,30, nella sala di aspetto del palazzo dei Risparmi postali a piazza Dante.

Ordine del giorno:

1. Relazione della presidenza.
2. Approvazione del bilancio.
3. Elezione delle cariche sociali.

In mancanza del numero legale la seconda convocazione avrà luogo alla stessa ora e nella stessa sala, giovedì 15 marzo.

Il presidente dell'assemblea
Giuseppe Pellizzari.

7990 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Vetreria ed acque del Soratte

Capitale L. 484.500 - Versato L. 9500

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 9 marzo 1923, alle ore 14.30, nella sede provvisoria presso lo studio del rag. Adolfo Tiberi, al Corso Vittorio Emanuele n. 294, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Mancata accettazione della carica da parte dei consiglieri eletti nell'assemblea straordinaria del 7 agosto 1922 e dimissioni del consigliere accettante.
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri.

Qualora per mancanza di numero legale l'assemblea andasse

deserta, la seconda convocazione resta fissata per il giorno successivo 10 marzo 1923, alla medesima ora e luogo.

Per intervenire all'assemblea **occorre il deposito delle azioni da** effettuarsi presso la cassa **sociale almeno cinque giorni prima** dell'assemblea.

Il Collegio sindacale.

7991 — A pagamento.

I soci della Cooperativa « Pratolungo » sono convocati in prima assemblea il giorno 18 marzo, ore 9, ed in seconda assemblea il giorno 25 ore 9.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio.
2. Elezione cariche sociali.

7992 — A pagamento.

Banca di Depositi e Sconti

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 10.000.000 — Versato L. 9.248.740

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima Banca di depositi e sconti con sede in Milano, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 10 marzo 1923, ore 15, nella sede sociale in Milano, via Giuseppe Verdi, n. 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922, e deliberazioni inerenti.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

5. Relazione del Consiglio di amministrazione.
6. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società.
7. Deliberazioni relative e consequenziali agli oggetti numero 5 e 6.
8. Nomina di uno o più liquidatori; determinazione dei loro poteri ed attribuzioni.

Per il caso che la detta assemblea andasse deserta per difetto di intervenuti, l'assemblea di seconda convocazione è fin da ora indetta per il successivo giorno 11 marzo 1923, alle ore 10, nello stesso luogo.

Le azioni essendo nominative, a sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che tali risulteranno per iscrizione regolare nel libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non computato nel termine nè tale giorno, nè quello della iscrizione.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Nicolini Lorenzo.

7993 — A pagamento.

SOCIETA' ACETATI E DERIVATI

Anonima

SEDE IN TORINO

Capitale L. 1.300.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione il giorno 3 marzo 1923, ore 16, nella sede sociale in Torino, corso Oporto n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 1922 e riparto utili.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina di consiglieri d'amministrazione.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti

Si avvertono i signori azionisti che dovranno depositare i loro titoli al portatore non oltre il 27 febbraio 1923, in Torino, presso la sede sociale o il Credito italiano; in Milano, presso il Credito italiano o la Banca Belinzaghi; in Roma, presso il Credito italiano.

Torino, 15 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7994 — A pagamento.

Consorzio nazionale
fra mutilati ed invalidi di guerra

Società anonima cooperativa

fra i Comitati regionali dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi della guerra

Avviso di convocazione

Tutti i soci sono convocati per l'assemblea generale ordinaria che si terrà nei locali sociali in Roma, via San Basilio, n. 11-a, il giorno 10 marzo 1923, alle ore 10, in prima convocazione e alle 15 in seconda, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Bilancio.
3. Proposte di modifiche agli articoli 10 e 11 dello statuto sociale.
4. Elezione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
5. Varie.

Il consigliere delegato
Amerigo Lungagnani.

7995 — A pagamento.

Cooperativa Edilizia "Comitas"

L'assemblea ordinaria dei soci avrà luogo il giorno 25 marzo 1923, alle ore 10 in prima convocazione, ed alle ore 11 in seconda, nella sala N. al 1° piano del Palazzo di Giustizia, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 1922. Relazione del Consiglio d'amministrazione. Relazione dei sindaci.
2. Nomina delle cariche sociali.
3. Criteri di massima per il riparto della spesa dello stabile fra i soci.
4. Regolamento di condominio.

Il presidente
Antonio Broggi.

7991 — A pagamento

"GIGLIO"

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA

fra gli impiegati delle ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche in Roma

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria che sarà tenuta nella sala delle aste - Direzione generale FF. SS. - il giorno 10 marzo p. v., alle ore 18,30 in prima convocazione ed il giorno successivo alle ore 9 in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

3. Condizioni imposte dall'Amministrazione ferroviaria per la stipulazione del contratto di mutuo per l'acquisto del terreno.
4. Elezione cariche sociali.
5. Varie.

Roma, 21 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7999 — A pagamento.

"Società anonima Fossa e Pesaro"

SEDE IN MILANO

Capitale autorizzato L. 1.500.000 - versato L. 1.000.000

Avviso di convocazione

d'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per sabato 10 marzo 1923, alle ore 14,30, presso la sede sociale in Milano, piazza SS. Pietro e Lino, n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e delibere correlative.
3. Nomina dei tre sindaci effettivi e dei due supplenti e determinazione del loro emolumento.
4. Nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario sig. Romeo Fossa.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le azioni presso la sede sociale precitata entro il 4 marzo 1923.

Qualora l'assemblea andasse deserta, la seconda convocazione è fino da ora fissata per sabato 17 marzo 1923, allo stesso luogo ed alla stessa ora

Il deposito delle azioni effettuato per la prima convocazione e non ritirato sarà valido anche per la seconda convocazione: per la stessa potranno effettuarsi nuovi depositi alla sede sociale entro il 13 marzo 1923.

Milano, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

8002 — A pagamento.

Società anonima «Dal Semolina»

Capitale sociale L. 200.000

MILANO - Via Beccaria num. 3

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti della Soc. An. «Dal Semolina» sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 10 marzo 1923 alle ore 14, presso la sede sociale via Beccaria n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezione del nuovo Consiglio in sostituzione degli attuali amministratori dimissionari.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento

Parte straordinaria:

1. Provvedimenti a sensi dell'art. 146 Cod. comm. compresa la eventuale messa in liquidazione della Società, o la nomina del liquidatore.

Qualora la prima adunanza andasse deserta, i signori azionisti sono fin d'ora convocati in seconda adunanza il giorno 11 marzo alle ore 14, nello stesso luogo.

I signori azionisti per aver diritto d'intervenire all'assemblea, dovranno depositare le proprie azioni alla sede della Società non oltre il 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8003 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea ordinaria e straordinaria della S. C. A. T.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede della Società, in Corso Francia, 142, alle ore 11 del giorno 10 marzo 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative relazioni
2. Reintegrazione e aumento del capitale o altri provvedimenti in relazione agli articoli 146 e 210 Cod. comm.
3. Eventuale surrogazione del Consiglio di amministrazione uscente di carica.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione della retribuzione dei sindaci uscenti.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non oltre il giorno 4 marzo 1923, alla Cassa sociale o presso la Banca nazionale di credito, sede di Torino.

L'eventuale seconda convocazione qualora non riuscisse valida la prima, s'intenderà fissata per le ore 11 del giorno 24 marzo 1923, nello stesso luogo.

Torino, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8004 — A pagamento

COTONIFICIO VENEZIANO

SEDE IN VENEZIA

Società anonima

Capitale L. 30.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti del Cotonificio Veneziano sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Venezia, Campo della Fava, pel giorno 17 marzo 1923, alle ore 14,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
3. Deliberazioni sulla retribuzione ai sindaci e sulle indennità per le spese di viaggio da accordarsi ai consiglieri e sindaci.
4. Nomina di quattro consiglieri d'amministrazione dei quali uno per elevare il numero degli stessi da nove a dieci ed i rimanenti tre in surrogazione di altrettanti scadenti per anzianità.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

In assemblea straordinaria:

1. Proposta di ridurre a 200.000 le attuali 400.000 azioni costituenti il capitale sociale, elevando da L. 75 a L. 150 il valore nominale delle stesse.
2. Proposta di conseguente modificazione degli articoli 5 e 11 dello statuto sociale.

AVVERTENZE

In conformità dell'art. 22 dello statuto sociale, per essere ammessi all'assemblea bisognerà aver depositato, non più tardi del giorno 12 marzo, almeno un'azione al portatore.

Tale deposito potrà effettuarsi nelle ore d'ufficio di qualunque giorno feriale a cominciare dal 5 stesso mese:

a Venezia - presso la sede sociale (Campo della Fava);
» » la spett. Banca commerciale italiana;
» » lo spett. Credito italiano;
» » la spett. Banca nazionale di credito;
a Milano - presso la spett. Banca commerciale italiana;
» » lo spett. Credito italiano;
» » la spett. Banca nazionale di credito.

I titolari di certificati nominativi possono ritirare presso la sede della Società i biglietti d'ammissione all'assemblea per eventuali deleghe ad altro azionista.

Nella sede sociale a partire dal giorno 2 marzo si troveranno a disposizione degli azionisti la relazione dei sindaci ed il bilancio al 31 dicembre 1922.

Qualora per difetto di numero legale l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, resta fin d'ora fissato e senza che occorra altro avviso, che l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno 24 marzo 1923, nello stesso locale e nella stessa ora.

In questo caso, il termine utile per il deposito delle azioni, sarà protratto fino al 19 marzo e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Venezia, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8000 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA per il commercio dei cascami di gomma già G. Tunini

Capitale sociale L. 200.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 12 marzo 1923, alle ore 16, nella sede della Società in Milano, via Fiamma n. 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento per l'anno 1923.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositare i loro titoli presso la Società entro il 7 marzo 1923.

Viene, sin da ora, fissato lo stesso giorno 12 marzo 1923 alle ore 18, alla stessa sede sociale per la eventuale assemblea di seconda convocazione.

Milano, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8001 — A pagamento.

Opera Pia Regina Margherita di Patronato di S. M.

ROMA (16) - Via Giulia, num. 1

Avviso

di vendita volontaria all'asta pubblica degli immobili situati nei territori dei comuni di Citerna e di Città di Castello

In esecuzione della deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera Pia Regina Margherita in data 3 luglio 1922 approvata dalla Commissione di assistenza e beneficenza pubblica della provincia di Roma il 5 ottobre p. p., col num. 1470

si rende noto

che alle ore 10 del 24 marzo p. v. nello studio del dott. Ettore Cecchini, R. notaio in Città di Castello, dinanzi al presidente dell'Opera pia o a chi per esso, si procederà, sul prezzo di perizia, per pubblica asta col sistema della candela vergine, con aggiudicazione provvisoria al migliore offerente, con le forme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, alla vendita volontaria dei cinque seguenti lotti:

Lotto 1.

Casa nel territorio del comune di Citerna, frazione di Pistrino, in prossimità dell'abitato, superficie mq. 300 circa, altezza misurata alla gronda m. 11,25, n. 718 del catasto urbano del comune di Citerna, mappa di Pistrino.

Confinazione: a nord con la proprietà Amadio Baldelli, ad est con la proprietà Attilio Guerrieri, ad ovest con un cortile in condominio tra i suddetti e l'Opera pia Regina Margherita, a sud con una strada di comproprietà dei suddetti che si raccorda con la comunale a circa m. 30 dalla casa stessa.

La casa è suddivisa come appresso:

Pianterreno. Un piccolo ambiente e androne; forno in comune col sig. Baldelli Amadio, proprietario di altri locali terreni.

1° piano. Due appartamenti di quattro camere e cucina ciascuno, con cesso anticesso nel sottoscale della prima rampa.

2° piano. Identico al primo con in più due stanzette ed i granai superiori.

A carico del palazzo esistono due servitù meglio indicate nella perizia dell'ing. Rebecchini.

Prezzo base d'asta L. 84.375.

Lotto 2.

Cantina esistente a Pistrino nella casa colonica di proprietà Amadio Baldelli con accesso dal cortile di comproprietà Baldelli, Guerrieri, Opera Pia Regina Margherita: occupa parte del pianterreno di detta casa, n. 717 del catasto del comune di Citerna, mappa di Pistrino, superficie mq. 68.

Capanno in prossimità della casa, di cui al primo lotto.

Prezzo base d'asta L. 6500.

Lotto 3.

1° piano della casa sita in frazione Cagnano territorio di Città di Castello, prospiciente sulla strada ai numeri civici 165, 172, numero principale 91, sub. 2 del catasto del comune di Città di Castello, mappa di Astucci e Celle, superficie mq. 70 circa.

(Piano terreno di proprietà di Alberto Bondi).

Prezzo base d'asta L. 1500.

Lotto 4.

Casa con annesso terreno in frazione Cagnano in territorio di Città di Castello in prossimità dell'abitato con accesso dalla pubblica strada, distinta in catasto sotto il titolo Casa colonica e padronale, contrada Vigliano, numeri 910, 911, 912 del catasto del comune di Città di Castello, mappa di Astucci e Celle, superficie mq. 70 circa.

Pianterreno con due stalle, altri piccoli vani e capanni esterni.

1° piano con stanzone e cucina.

Terreno annesso: antica aja del podere distinta in catasto, mappa di Astucci e Celle, nn. 914, 915.

Prezzo base d'asta L. 3800.

Lotto 5.

Casa con prossimo capanno, sita in frazione Uppiano, territorio di città di Castello, numero principale 220 del catasto di Città di Castello, mappa di Uppiano, superficie mq. 95 circa. Esiste una servitù di passaggio per la scala.

Pianterreno. Tre stalle, piccolo ambiente, lungo corridoio, forno.

1° piano. Due stanze e cucina.

2° piano. Due stanze, e ad un livello più alto due stanzini.

Capanno della superficie interna di mq. 25,20.

Prezzo base d'asta L. 15.000.

Lotto 1.

Prezzo di base d'asta L. 84.375.
Deposito di garanzia L. 8437,50.
Deposito in conto spese (12 0[0) del prezzo base d'asta L. 10.125.
Totale L. 18.562,50

Lotto 2.

Prezzo di base d'asta L. 6500.
Deposito di garanzia L. 650.
Deposito in conto spese (12 0[0) del prezzo base d'asta L. 780.
Totale L 1430.

Lotto 3.

Prezzo di base d'asta L. 1500.
Deposito di garanzia L. 150.
Deposito in conto spese (12 0[0) del prezzo base d'asta L. 180.
Totale L. 330.

Lotto 4.

Prezzo di base d'asta L. 3800.
Deposito di garanzia L. 380.
Deposito in conto spese (12 0[0) del prezzo base d'asta L. 456.
Totale L. 836.

Lotto 5

Prezzo di base d'asta L. 15.000.
Deposito di garanzia L. 1500.
Deposito in conto spese (12 0[0) del prezzo base d'asta L. 1800.
Totale L. 3300.

1. Gli stabili vengono posti in vendita nello stato in cui si trovano e come appartengono all'Ente venditore con i diritti ed

oneri inerenti e con tutte le servitù attive e passive, continue e discontinue, apparenti e non apparenti, benchè non denunziate, a loro favore o a loro carico, senza alcuna responsabilità dell'Opera pia.

2. Non si procederà all'incanto se non vi saranno almeno 2 concorrenti ed in mancanza si dichiarerà deserta l'asta un'ora dopo l'apertura dell'incanto.

3. I depositi suindicati potranno effettuarsi o presso la cassa del Monte di pietà di Roma, tesoriere dell'Opera pia, o presso il notaio dott. Cecchini, di Città di Castello,

4. Essi potranno essere prestati in contanti ovvero in titoli di Stato (buoni del tesoro, consolidato 5 % e rendita 3,50 %) valutati al corso di Borsa del giorno precedente a quello del deposito.

5. I depositi effettuati per un lotto, di cui il depositario non sia rimasto aggiudicatario, potranno valere per concorrere ad uno dei successivi lotti, se portati alla misura stabilita, qualora fossero inferiori ad essa.

6. Il presidente dell'asta potrà accettare depositi in contanti anche durante lo svolgimento della gara, prima però che si inizino le operazioni d'asta del lotto, cui si voglia concorrere con detto deposito.

7. L'Opera pia avrà facoltà di disporre dei depositi del deliberatario per le spese di perizia, di pubblicità (tanto nella *Gazzetta ufficiale* quanto nei giornali), d'affissione, d'asta, di stipulazione del contratto e di tasse di registro e bollo e per ogni altra a detti atti inerenti e conseguente, niuna esclusa ed eccettuata, quali spese saranno tutte a carico di ciascun lotto, salvo proporzionale deduzione per quel lotto, di cui eventualmente non venisse fatta aggiudicazione.

8. A coloro che non saranno rimasti aggiudicatari, dopo chiuso l'incanto, verrà rilasciato il nulla osta per il ritiro dei depositi eseguiti.

9. I singoli aumenti sul prezzo d'asta non potranno essere inferiori a L. 200 per il primo lotto e a L. 50 per i successivi.

10. Sul prezzo di aggiudicazione sarà ammesso l'aumento non inferiore al ventesimo ed il termine per presentare l'offerta di vigesima al notajo dott. Ettore Cecchini sarà indicato da apposito manifesto.

11. I concorrenti potranno prendere visione o presso la sede dell'Opera pia in Roma, via Giulia, n. 1 o presso lo studio del notaio Cecchini in Città di Castello, delle perizie redatte dall'ingegnere cav. Salvatore Rebecchini, contenenti tutte le indicazioni interessanti gli stabili posti in vendita.

12. La semplice partecipazione degli offerenti all'asta implica la conoscenza e l'accettazione assoluta delle presenti condizioni da parte di ciascun concorrente.

13. Divenuta definitiva l'aggiudicazione, il deliberatario entro trenta giorni da essa dovrà stipulare il contratto e pagare l'intero prezzo, entrando contemporaneamente in possesso del fondo, le cui spese e rendite andranno da detto giorno a suo carico e profitto.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto e mancato versamento del relativo prezzo entro il prescritto termine, l'aggiudicatario decadrà da ogni diritto restando annullata l'aggiudicazione e ponendosi a suo carico tutte le spese occorse per essa e susseguenti; il deposito del 12 0[0 del prezzo di base da lui effettuato sarà ritenuto definitivamente dall'Opera pia a titolo di risarcimento di danni, fin da ora liquidati in tale misura.

14. Fino a che non potranno essere eseguite le volture catastali gli aggiudicatari, ciascuno per la loro parte, rimborseranno di bimestre in bimestre, all'Opera pia, l'importo delle imposte e tasse gravanti sui fondi acquistati.

15. Dopo stipulato il contratto gli acquirenti dovranno volturare a proprio nome le polizze di assicurazione degli stabili.

16. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente bando saranno osservate le disposizioni delle leggi in vigore e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

17. Agli effetti di legge e di contratto gli aggiudicatari eleggeranno il loro domicilio legale in Città di Castello.

Roma, 19 febbraio 1923.

Il presidente
F. Salimei.

Il segretario
A. Fontana.

7976 — A pagamento.

Società anonima

Imprese commerciali ed industriali

SEDE IN FIRENZE

Capitale L. 2.500.000 interam. versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 marzo p. v., alle ore 15 ed in eventuale 2ª convocazione per il giorno 22 alla stessa ora, sempre il via XX Settembre n. 30-4, in Genova, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.
4. Varie.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto 5 giorni prima della data di convocazione presso il notaio Giulio Peruzzi in Firenze via Zanetti 3, oppure presso il notaio Dante Pastore in Genova via XX Settembre n. 30-6.

Il Consiglio d'amministrazione.

7980 — A pagamento.

Società padana di macinazione

Società anonima

Capitale sociale L. 4.000.000 interamente versato

SEDE IN FERRARA

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

Il Consiglio d'amministrazione nella sua seduta del 5 febbraio 1923 ha deliberato di convocare in assemblea generale ordinaria i signori azionisti per il 15 marzo 1923, alle ore 15, in Genova, alla sede della Società Esercizio molini, via XX Settembre n. 33, int. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione e votazione del bilancio e deliberazioni relative.
4. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Elezione dei sindaci per l'esercizio 1923.

Per intervenire all'assemblea, le azioni dovranno essere depositate entro il 7 marzo 1923 presso la sede sociale e presso la Società Esercizio molini, nonchè presso la Banca commerciale italiana - sedi di Genova, Ferrara, Bologna - la Banca cooperativa popolare di Padova, il Credito italiano di Ferrara e Bologna.

Qualora l'assemblea di prima convocazione dovesse andare deserta per mancanza di numero legale, una nuova assemblea si intenderà convocata per il giorno 16 marzo 1923, nello stesso locale e alla stessa ora.

Ferrara, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7996 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente*. Dario Peruzy, *direttore*. Tipografia delle Mantellate